

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione terza civile**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vivaldi Roberta - Presidente -

Dott. De Stefano Franco - Consigliere -

Dott. Barreca Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. Rossetti Marco - rel. Consigliere -

Dott. Tatangelo Augusto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

CREDITRICE PIGNORANTE

- *ricorrente* -

contro

SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA

controricorrente -

avverso la sentenza n. 1575/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo di ricorso e rigetto degli altri;

udito l'Avvocato OMISSIS per delega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. –LA CREDITRICE OMISSIS, creditrice titolata di DEBITORI ESECUTATI, a febbraio del 2004 pignorò - nelle forme del pignoramento presso terzi - il credito da questi rispettivamente vantato nei confronti della società SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA ed avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito a Venezia, Sestiere di Castello, OMISSIS, di proprietà di DEBITORI ESECUTATI e da costoro concesso in locazione alla SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA.

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017

2. – SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA, in seguito al pignoramento, rese dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c..

Il giudice dell'esecuzione di conseguenza, con due ordinanze del 5 maggio 2004 e del 5 ottobre 2004, assegnò al creditore precedente i crediti vantati rispettivamente da OMISSIS (debitori eseguiti) nei confronti della SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA (terzo pignorato).

3. Il 7 gennaio 2008 la CREDITRICE, sulla base delle due ordinanze di assegnazione ottenute nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, notificò alla SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA due atti di precetto, intimando il pagamento dell'importo con esse assegnatogli.

La SOCIETÀ SNC si oppose all'esecuzione, convenendo la CREDITRICE dinanzi al Tribunale di Venezia.

A fondamento dell'opposizione dedusse tre motivi, ovvero:

(a) il Tribunale di Venezia, con sentenza 31.10.2007 n. 2363, pronunciata fra le stesse parti del presente giudizio, aveva inibito alla CREDITRICE di mettere in esecuzione le suddette ordinanze di assegnazione nei confronti della SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA, sicché l'esecuzione era iniziata "in violazione d'un divieto giudiziale";

(b) l'immobile concesso in locazione alla SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA era stato pignorato in data 1 agosto 2003 da un altro creditore di DEBITORI ESECUTATI tale pignoramento, in quanto anteriore al pignoramento mobiliare presso terzi eseguito da CREDITRICE, prevaleva su quest'ultimo, con la conseguenza che i canoni di locazione erano dovuti al custode giudiziario dell'immobile, nominato nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare; soggiunse altresì che, al momento in cui rese la dichiarazione positiva sull'esistenza del proprio debito nei confronti di DEBITORI ESECUTATI, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ignorava l'esistenza del pignoramento immobiliare, rese noto solo successivamente;

(c) l'obbligo della SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA di versare il canone ai proprietari dell'immobile era cessato con la cessazione del contratto di locazione, avvenuta il 21 dicembre 2005, allorché l'immobile, venduto all'asta, venne acquistato proprio dalla SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA; sicché, a tutto concedere, il credito della SOCIETÀ SNC verso ESECUTATI non poteva comprendere i canoni successivi al dicembre 2005;

(d) in ogni caso, i canoni ancora dovuti sino al trasferimento della proprietà dell'immobile erano stati pagati direttamente al custode giudiziario.

Concluse pertanto chiedendo dichiararsi "la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del pignoramento (...) e dell'ordinanza di assegnazione".

4. - Il Tribunale di Venezia, con sentenza 7.4.2010 n. 752, accolse l'opposizione, dichiarando "inesistente" il diritto della CREDITRICE a procedere esecutivamente.

La Corte d'appello di Venezia, adita dal soccombente, con sentenza 1 luglio 2013 n. 1575 rigettò l'appello.

La Corte d'appello fondò la propria decisione sulle seguenti considerazioni (che vengono di seguito esposte nell'ordine logico imposto dall'art. 276 c.p.c., comma 2, e non nell'ordine con cui sono affrontate nella sentenza impugnata):

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017

(a) la SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA era legittimata ed aveva interesse, ex art. 100 c.p.c., a proporre l'opposizione all'esecuzione; la SOCIETÀ SNC, infatti, aveva appreso dell'esistenza del pignoramento immobiliare, e dell'ordine impartito dal giudice di quella esecuzione di versare i canoni di locazione al custode giudiziario, soltanto dopo avere reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., e dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito; tali circostanze dovevano ritenersi "*fatti sopravvenuti*" che legittimavano il terzo pignorato ad opporsi all'esecuzione, per evitare di essere costretto a pagare due volte il proprio debito: l'una al creditore pignorante l'immobile, l'altra al creditore pignorante il credito;

(b) che l'ordinanza di assegnazione del credito non fosse stata impugnata era circostanza irrilevante, perché anche in assenza di tale impugnazione, "*la fattispecie rimane regolata dalle norme sul conflitto tra successi(vi) pignoramenti*" (p. 8), ovvero dagli artt. 2912 e 2915 c.c., in virtù dei quali il pignoramento immobiliare precedente prevaleva sui successivi;

(c) dal momento in cui viene eseguito un pignoramento immobiliare, i canoni di locazione divengono "*indisponibili*" a favore del primo creditore pignorante, sicché il successivo provvedimento di assegnazione del credito, pronunciato nell'ambito della diversa procedura di pignoramento presso terzi, "*non sviluppa effetti*" sino a quando non si concluda l'espropriazione immobiliare (pp. 6-8).

5.- La sentenza d'appello è stata impugnata da CREDITRICE, con ricorso fondato su tre motivi.

La SOCEITÀ SNC TERZA PIGNORATA ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. QUESTIONI PRELIMINARI.

1.1. L'esame del ricorso proposto da CREDITRICE esige che si affrontino due questioni preliminari: cosa abbia inteso domandare la società Carletto, con l'atto di opposizione introduttivo del primo grado del presente giudizio; e se sull'oggetto del contendere si sia formato un giudicato esterno.

1.2. La PRIMA QUESTIONE preliminare (cosa abbia inteso domandare la SOCIETÀ SNC) sorge dal fatto che questa ha concluso il proprio atto di opposizione chiedendo, tra le altre cose, dichiararsi "*nulle o inesistenti o inefficaci*" le due ordinanze di assegnazione poste da CREDITRICE a fondamento del precetto notificato alla SOCEITÀ SNC TERZA PIGNORATA.

E' noto tuttavia che gli atti giudiziari vanno interpretati valutandoli nel loro complesso, e non già estrapolandone singole parti.

Nel nostro caso, l'atto di opposizione proposto dalla SOCIETÀ SNC è intitolato "*opposizione ex art. 615 c.p.c.*"; in esso si sviluppano vari argomenti a sostegno della tesi della inesistenza del diritto di CREDITRICE a procedere all'esecuzione, e dell'inefficacia del precetto; non si svolge alcun argomento in diritto a sostegno dell'assunto della invalidità dell'ordinanza di assegnazione.

Aggiungasi che, nella memoria di replica depositata in primo grado il 29.1.2010, la SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA, dichiarò espressamente di non avere voluto "*impugnare l'ordinanza di assegnazione, ma di avere voluto contestare il diritto della CREDITRICE di procedere esecutivamente*".

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017

Deve dunque escludersi che nel presente giudizio si sia mai fatta questione sulla validità originaria del titolo esecutivo: questione che, come si dirà più oltre, ha il suo rilievo ai fini della decisione richiesta a questa Corte.

1.3. Deve, in secondo luogo, escludersi che nel presente giudizio sia stata fornita la prova del consolidarsi d'un giudicato esterno.

La SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA, illustrando i fatti di causa nel proprio controricorso, ha dedotto che la CREDITRICE già due volte iniziò un'esecuzione forzata contro di essa, sulla base delle due ordinanze di assegnazione poste a fondamento anche del precetto notificato il 7.1.2008; che tutte e due le volte essa la SOCEITÀ si oppose a quelle esecuzioni; e che tutte e due le volte la sua opposizione venne accolta dal Tribunale, e confermata dalla Corte d'appello.

Sebbene la SOCIETÀ SNC abbia solo narrato questi fatti, senza formulare alcuna espressa eccezione di giudicato, ciò in teoria non impedirebbe a questa Corte di rilevarne d'ufficio la sussistenza, essendo ogni giudicato, interno od esterno, rilevabile anche d'ufficio (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

Tuttavia l'esistenza d'un giudicato esterno va dimostrata, da chi la invoca, attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (*ex multis*, Sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009).

Nel caso di specie, invece, la controricorrente non risulta avere allegato la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato dei suddetti provvedimenti.

Deve quindi negarsi l'esistenza della prova che sull'oggetto del contendere si sia formato un giudicato esterno.

2.- Il PRIMO MOTIVO di ricorso.

2.1. - Col PRIMO MOTIVO il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la SOCIETÀ SNC, in quanto terza pignorata, non era legittimata a proporre opposizione all'esecuzione, nè vi aveva interesse.

In particolare:

(-) non era legittimata, perchè soggetto estraneo all'esecuzione;

(-) non vi aveva interesse, perchè, per effetto della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, versando il canone nelle mani del creditore pignorante pagava al creditore legittimato, e non poteva essere costretta a pagare poi il medesimo debito anche al custode della procedura esecutiva immobiliare. Non vi era, dunque, rischio di un doppio pagamento.

2.2. - Il motivo è infondato.

La SOCIETÀ era, in primo luogo, legittimata a proporre l'opposizione.

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017

Il presente giudizio ha infatti ad oggetto una opposizione non all'esecuzione (presso terzi) proposta da CREDITRICE contro DEBITORI ESECUTATI; ma all'esecuzione iniziata da CREDITRICE direttamente contro il terzo pignorato SOCEITÀ s.n.c., divenuto debitore esecutato per effetto del mancato adempimento del titolo costituito dall'ordinanza di assegnazione.

Si tratta di due procedure embricate, ma concettualmente distinte:

(-) la prima è sorretta da un titolo esecutivo autonomo, la seconda dall'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.;

(-) nella prima la SOCIETÀ SNC ha la veste di terzo, nella seconda di debitore esecutato;

(-) nella prima la SOCIETÀ SNC non è legittimata ad introdurre controversie oppositive fondate su eccezioni che di norma spettano solo al debitore esecutato (ad esempio, l'impignorabilità del credito: Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007);

nella seconda invece può legittimamente contestare il diritto stesso del creditore di procedere all'esecuzione.

2.3. - Sussiste, altresì, in capo alla SOCIETÀ SNC il requisito dell'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c..

Tale requisito non va infatti confuso con quello della ammissibilità della domanda, nè con quello della sua fondatezza.

Il primo va valutato *ex ante*, in base all'utilità che il provvedimento giurisdizionale richiesto arrecherebbe al richiedente; gli altri due vanno accertati *ex post*, ovvero dopo avere stabilito se siano state rispettate le forme del processo, e siano stati dimostrati i fatti costitutivi della pretesa.

Nel caso di specie la SOCIETÀ SNC con la sua opposizione dedusse in sostanza:

(-) di avere già pagato i canoni di locazione al custode giudiziario dell'immobile, e di averlo fatto legittimamente, dal momento che per effetto del pignoramento immobiliare i diritti dei creditori precedenti nella procedura per espropriazione forzata immobiliare prevalevano su quelli di CREDITRICE (così l'atto di opposizione, pp. 5-6);

(-) in ogni caso che i canoni oggetto del credito pignorato erano dovuti solo sino al 2005, mentre il creditore procedente li pretendeva sino al 2007 (ibidem, p. 8).

La SOCEITÀ SNC dunque aveva interesse ad opporsi all'esecuzione per evitare il rischio di un doppio pagamento; rischio che incombeva su essa, e non sui debitori principali (ovvero DEBITORI ESECUTATI).

Questi principi sono stati già più volte affermati da questa Corte: è pacifico, in particolare, che il terzo pignorato possa proporre opposizione all'esecuzione, quando intenda "*non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore*" (così Sez. 3, Sentenza n. 11928 del 22/05/2006; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 14106 del 01/07/2005; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015, e Sez. 3, Sentenza n. 8370 del 17/08/1990).

3. Il SECONDO MOTIVO di ricorso.

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017

3.1. - Col SECONDO MOTIVO il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 553 e 617 c.p.c..

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene tre distinte censure, così riassumibili:

(a) la SOCIETÀ SNC non aveva alcun interesse ad opporsi all'ordinanza di assegnazione (p. 29 del ricorso);

(b) quella proposta dalla SOCIETÀ SNC, sebbene da essa qualificata "opposizione all'esecuzione", costituiva in realtà una opposizione ex 617 c.p.c., che andava dichiarata tardiva (*ibidem*);

(c) una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ed il giudice dell'esecuzione abbia pronunciato l'ordinanza di assegnazione, egli ha l'obbligo di adempiere nelle mani del creditore precedente, e non può più negare la pignorabilità del credito, nemmeno per l'esistenza di pignoramenti precedenti.

3.2. - La censura sub (a) di cui al p. precedente, reitera quella già formulata col primo motivo di ricorso, ed è infondata per le medesime ragioni già esposte.

3.3. - Anche la censura sub (b) è infondata, per le ragioni già indicate al p. 1.1.

3.4. - La censura sub (c) è fondata.

Nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale.

Essa, pur essendo insuscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l'efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Sino a che non sia rimossa dal mondo giuridico, l'ordinanza di assegnazione ha efficacia cogente, e legittima il creditore esecutante ad esigere l'adempimento dell'obbligazione in essa indicata.

L'ordinanza di assegnazione può essere rimossa dal mondo giuridico solo attraverso la sua impugnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

3.4.1. - Questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi più volte su queste forme e questi termini.

3.4.2. - In particolare, quanto alle forme, si è stabilito che l'ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può essere impugnata - a seconda dei casi - con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ovvero con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 13/06/1992; Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 27/04/1985).

L'ordinanza di assegnazione va impugnata con l'opposizione all'esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore precedente), sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015).

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017

L'ordinanza di assegnazione va impugnata invece con l'opposizione agli atti esecutivi quando il terzo pignorato lamenti che il provvedimento si sia formato in modo viziato.

In applicazione di questo principio si è ammesso ad esempio che il terzo possa impugnare l'ordinanza di assegnazione con l'opposizione agli atti esecutivi:

(-) quando assuma che il giudice dell'esecuzione abbia malamente interpretato la sua dichiarazione, quanto al contenuto od all'esistenza del debito (Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016);

(-) quando assuma di avere per mero errore omissivo di riferire dell'esistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito (Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20/02/2007; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25110 del 14/12/2015, in motivazione);

(-) quando assuma di avere per mero errore dichiarato un credito di importo superiore a quello effettivo (Sez. 3, Sentenza n. 21081 del 19/10/2015, in motivazione);

(-) quando neghi *tout court* di avere reso una dichiarazione positiva (Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 22/02/2008).

Per quanto attiene, infine, ai termini, essi seguiranno la disciplina rispettivamente prevista dagli artt. 615 e 617 c.p.c..

3.5. - Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la società, come già detto, fondò la propria opposizione su tre ragioni principali:

(a) in primo luogo, che la CREDITRICE "*non aveva diritto*" di procedere all'esecuzione ai sensi dell'art. 2915 c.c., perchè aveva pignorato un credito già pignorato;

(b) in secondo luogo, che la SOCIETÀ SNC TERZA PIGNORATA al momento in cui rese la dichiarazione ignorava che il credito fosse stato già pignorato;

(c) in terzo luogo, che aveva comunque pagato il proprio debito nelle mani del custode giudiziario (ma dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, e dopo anche la notifica della stessa).

La Corte d'appello di Venezia, investita di tali questioni, come accennato ha ritenuto che il pignoramento d'un immobile locato rendesse "*indisponibili*" i canoni dovuti dal conduttore al custode, e di conseguenza "inefficace" l'ordinanza di assegnazione del credito per canoni di locazione, pronunciata nell'ambito dell'esecuzione presso terzi iniziata contro il proprietario dell'immobile.

Tale statuizione contiene quattro errori.

3.5.1. - Il primo errore è consistito nel trascurare di considerare che nella presente controversia si sono succedute ed intrecciate due procedure esecutive:

la prima è quella promossa da CREDITRICE nei confronti di DEBITORI ESECUTATI con le forme dell'espropriazione presso terzi, nella quale la SOCIETÀ SNC ha assunto la veste di terzo pignorato;

la seconda è quella promossa da CREDITRICE nei confronti direttamente della SOCIETÀ SNC, nella quale quest'ultima ha assunto le vesti di debitore esecutato.

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017
La SOCIETÀ SNC ha proposto opposizione alla seconda procedura, non alla prima.

Tuttavia, nel farlo, ha invocato la inefficacia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., pronunciata in esito della prima procedura e posta a fondamento della seconda.

E tuttavia, per quanto già detto:

(-) se la SOCIETÀ SNC avesse voluto impugnare l'ordinanza di assegnazione nella veste di terzo pignorato (e quindi nell'ambito della espropriazione presso terzi), avrebbe dovuto farlo nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza legale dell'ordinanza di assegnazione, avvenuta il 18 novembre 2004 (come dichiarato nell'atto di precetto qui opposto); e ben avrebbe potuto farlo, posto che per sua stessa ammissione aveva appreso dell'esistenza del pignoramento immobiliare, e della richiesta di pagamento dei canoni da parte del custode giudiziario, sin dall'11 maggio 2004;

(-) se la SOCIETÀ SNC avesse voluto impugnare l'ordinanza di assegnazione nella veste di debitore esecutato, avrebbe potuto farlo solo invocando fatti sopravvenuti alla formazione del titolo: come già detto, infatti l'ordinanza di assegnazione è un titolo giudiziale, e non è consentito far valere con l'opposizione all'esecuzione fatti che si sarebbero dovuti dedurre nel procedimento in cui quel titolo si è formato.

Nel caso di specie, però, l'esistenza d'un precedente pignoramento sull'immobile concesso in locazione era un fatto anteriore al pignoramento, all'ordina rea di assegnazione ed alla sua notificazione.

Un fatto, dunque, non più deducibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

V'è solo da aggiungere che nemmeno può rilevare come "*fatto sopravvenuto*", idoneo a giustificare l'opposizione all'esecuzione, la circostanza che la SOCIETÀ SNC abbia pagato i canoni scaduti al custode giudiziario; tale pagamento infatti è avvenuto il 20 aprile 2007, tre anni dopo che alla SOCIETÀ SNC era stata notificata l'ordinanza di assegnazione.

3.5.2. - Il secondo errore della Corte d'appello è consistito nel trascurare di considerare che, nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi introdotta da CREDITRICE era stata pronunciata una ordinanza di assegnazione; questa ordinanza di assegnazione era conforme alla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; e avverso essa non era stata proposta opposizione da alcuno (come già detto, la stessa SOCIETÀ SNC dichiarò espressamente che col suo atto di opposizione "*non viene impugnata l'ordinanza di assegnazione*").

La Corte d'appello, dunque, ha privato di efficacia il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione contro il terzo pignorato senza che questo presentasse alcun vizio formale, e senza che nessuno ne avesse denunciata l'illegittimità nelle forme prescritte dall'art. 617 c.p.c..

3.5.3. Il terzo errore commesso dalla Corte d'appello è consistito nel trascurare di considerare che il terzo pignorato, quando ha reso una dichiarazione positiva e sia stata di conseguenza pronunciata l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., diviene ipso iure debitore del creditore precedente.

Da questo momento il terzo pignorato non può più adempiere nelle mani di soggetti diversi dal creditore assegnatario, se prima non abbia rimosso l'ordinanza di assegnazione.

Rimozione che, per quanto già detto, nel presente giudizio non venne nemmeno chiesta.

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017

3.5.4. Il quarto errore commesso dalla Corte d'appello è consistito nel trascurare di considerare che il terzo pignorato il quale renda una dichiarazione positiva, può teoricamente revocare la propria dichiarazione, quando sia frutto di errore, ma solo a determinate condizioni: ovvero che l'errore sia stato incolpevole; e che la revoca avvenga non oltre la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.

3.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, la quale nel riesaminare l'appello proposto da CREDITRICE, applicherà il seguente principio di diritto:

"nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione; mentre se l'errore incolpevole emerge dopo tale momento, ha l'onere di proporre contro l'ordinanza di assegnazione l'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.. In assenza di revoca od impugnativa, l'ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti".

4. Il terzo motivo di ricorso.

4.1. Col TERZO MOTIVO di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

E' denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 2917 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere opponibile al creditore precedente l'acquisto dell'immobile da parte del conduttore.

L'acquisto, infatti, era avvenuto dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, ed ai sensi dell'art. 2917 c.c., l'estinzione del credito successiva al pignoramento è inopponibile al creditore pignorante.

4.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello infatti, avendo accolta l'opposizione, e negato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, non era tenuta ad esaminare anche il tema del *quantum debeatur*, sicchè le relative questioni debbono ritenersi esaminate dal giudice d'appello ad *abundantiam*, e senza efficacia decisoria.

5. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibili gli altri due;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sentenza, Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco, n. 10912 del 5 maggio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS